SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 159**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 giugno 1991, n. 199.

Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1991 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono stabiliti nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:

a) medaglia d'oro, lire 4.500.000;
b) medaglia d'argento, lire 800.000;
c) medaglia di bronzo, lire 250.000;
d) croce di guerra, lire 150.000.

Art. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di riversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 10.325.500.000 per l'anno 1991 e in L. 20.651.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— La legge n. 313/1968 reca: «Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 73):

Presentato dal sen. BOZZELLO VEROLE ed altri il 3 luglio 1987.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 15 settembre 1987, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 28 aprile 1988; 19 maggio 1988; 1°, 2 giugno 1988; 6 luglio 1988; 31 gennaio 1990; 1°, 14 febbraio 1990; 1° marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 13 marzo 1990 (atto n. 73/A - relatore sen. PIERRI).

Esaminato in aula e approvato il 10 maggio 1990, in un testo unificato con atto n. 320 (SAPORITO ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 4819):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 12 giugno 1990 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla IV commissione l'11, 26 luglio 1990; 4 ottobre 1990; 20 marzo 1990 e approvato, con modificazioni, il 16 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 73-*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 5 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 19 giugno 1991.

91G0240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 luglio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 luglio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle

premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 luglio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 300

91A3053

DECRETO 4 luglio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 luglio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 luglio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 301

91A3054

DECRETO 4 luglio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 luglio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 luglio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di L. 2.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 puó essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 luglio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 302

91A3055

DECRETO 4 luglio 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantasei e trecentosessantotto giorni relativi all'emissione del 28 giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 19 giugno 1991 che hanno disposto per il 28 giugno 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantasei e trecentosessantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,06 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,46 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 89,25 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,83 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,04 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 88,55 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 303

91A3056

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1991.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto in particolare l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le condizioni cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989, che da ultimo ha stabilito in L. 3.200 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per l'applicabilità del sistema d'accertamento forfettario;

Ravvisata l'opportunità di elevare il suindicato prezzo massimo, tenuto conto delle variazioni del prezzo medio dei biglietti di ingresso ai cinematografi intervenute fino al 1989;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 3.200 con il decreto ministeriale 18 dicembre 1989 è fissato in L. 3.500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3057

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 21 marzo 1991 presentata dalla Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122317 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3022

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Winterthur - Società di assicurazione sulla vita - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 23 marzo e 12 aprile 1991 presentate dalla Winterthur - Società di assicurazione sulla vita - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122358 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Winterthur - Società di assicurazione sulla vita - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3023

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Liguria vita S.p.a., in Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 26 marzo e 16 maggio 1991 presentate dalla Liguria vita S.p.a., con sede in Bergamo, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122509 del 28 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Liguria vita S.p.a., con sede in Bergamo:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3024

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122472 del 24 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3025

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Systema vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 2 aprile 1991 presentata dalla Systema vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122296 del 17 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Systema vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3026

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Giuliana vita S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 30 aprile 1991 presentata dalla Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122363 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Giuliana vita S.p.a, con sede in Trieste:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3027

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122312 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3028

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Società Cattolica di assicurazione coop. a r.l., in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 25 marzo, 4 aprile e 16 maggio 1991 presentate dalla Società Cattolica di assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122510 del 28 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Società Cattolica di assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3029

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla UAP vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 3 aprile 1991 presentata dalla UAP vita S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122359 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla UAP vita S.p.a., con sede in Genova:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3030

DECRETO 28 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 15 maggio 1991 presentata dalla S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122511 del 28 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.I.S. vita S.p.a. Compagnia di assicurazioni vita, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 129

Corso dei cambi del 4 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1363,850	1363,850	1363,850	1363,850	1363,850	1363,850	1364,110	1363.850	1363,850	1363,800
E.C.U.	1529,150	1529,150	1529,600	1529,150	1529,150	1529,150	1529.600	1529,150	1529,150	1529,150
Marco tedesco	744,040	744,040	744,250	744,040	744,040	744,040	744 —	744,040	744.040	744.040
Franco francese	219,490	219,490	219,700	219,490	219,490	219,490	219,510	219,490	219,490	219,490
Lira sterlina	2190,600	2190,600	2190 —	2190,600	2190,600	2190,600	2190,600	2190,600	2190,600	2190,600
Fiorino olandese	660,710	660,710	661 —	660,710	660.710	660,710	660,750	660.710	660,710	660.710
Franco belga	36,169	36,169	36,180	36,169	36,169	36,169	36,170	36,169	36.169	36,160
Peseta spagnola	11,869	11,869	11,900	11,869	11.869	11,869	11,868	11,869	11.869	11.860
Corona danese	192,610	192,610	192,750	192,610	192,610	192,610	192,640	192,610	192,610	192.610
Lira irlandese	1990,950	1990,950	1991,500	1990,950	1990,950	1990,950	1991,300	1990,950	1990,950	—
Dracma greca	6,811	6,811	6.800	6,811	6,811	6,811	6,808	6,811	6.811	—
Escudo portoghese	8,531	8,531	8,530	8,531	8,531	8,531	8,530	8.531	8,531	8.530
Dollaro canadese	1193,900	1193,900	119,400	1193,900	1193,900	1193,900	1193 —	1193,900	1193,900	1193,900
Yen giapponese	9,799	9,799	9,820	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9.799	9,790
Franco svizzero	861,800	861,800	862 —	861,800	861,800	861,800	861,830	861,800	861.800	861.800
Scellino austriaco	105,737	105,737	106 —	105,737	105,737	105,737	105,737	105.737	105,737	105,730
Corona norvegese	190,730	190.730	190,800	190,730	190,730	190,730	190,730	190.730	190.730	190,730
Corona svedese	205,750	205,750	205,750	205,750	205,750	205,750	205,700	205.750	205,750	205.750
Marco finlandese	312,800	312,800	313 —	312,800	312,800	312,800	313 —	312,800	312.800	—
Dollaro australiano	1040.100	1040.100	1044 —	1040.100	1040.100	1040,100	1039,500	1040,100	1040.100	1040.100

Media dei titoli del 4 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,550
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,475
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,100
» » » 21- 4-1987/94	86,175
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,750
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,175
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,250
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,750
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,675
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,675
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,750
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,375
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,150
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,225
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 8-1984/91	100,025
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,425
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	99,980
» » » » 1- 2-1985/92	100,375
» » » » 18- 4-1986/92	100,870
» » » » 19- 5-1986/92	100,900
» » » » 20- 7-1987/92	100,350
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	100.450
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100.150

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	100,225
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,600
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,825
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	100,400
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	101,025
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,425
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,350
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,475
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	99,325
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,550
»	»	»	»	18-11-1987/93. . . .	99,775
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,275
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	100,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	100,175
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	100,155
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	99,875
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99,20
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,425
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,325
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	99,400
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99,250
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	99,625
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	99,225
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	99,525
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,870
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	99,255
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,850
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	98,825
»	»	»	»	1- 9-1990/95. . . .	99,155
»	»	»	»	1-10-1985/95. . .	98,900
»	»	»	»	1-10-1990/95. . . .	99,250
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	99,200
»	»	»	»	1-11-1990/95. . . .	99,450
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	99,575
»	»	»	»	1-12-1990/95. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	99,350
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100,250
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	99,750
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	98,850
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	98,400
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	97,975
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	98,300
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	98,175
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	98,150
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	98,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	98,300
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	98,400
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	98,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	99,375
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	98,675
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	98,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	98,200

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991.	99,700
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99,850
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	99,225
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	98,925
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	99,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	98,750
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	99,970
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	98,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	99,075
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	100 —
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,125
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	99,970
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	98,850
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	99,050
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	100,125
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	100,155
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,975
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,900
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	100,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	100,330
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	99,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	99,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,775
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,875
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	99,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,175
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,125
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,450
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,175
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,275
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,97

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	99,450
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	98,775
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	97,600
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	98,025
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98,250
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	101,500
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	100,300
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	101,070
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	96,425
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	97,050
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,700
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	98,200
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	95,525
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	96,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	99,875
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	94,450
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	101,95
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,200
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	99,250
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	99,800
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	100,550
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	102,350
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,450
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	105,200
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	103,900
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	105,870

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M04071

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, con sede in Roma, via Cipro n. 4, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella metà del contenuto di due cassette di sicurezza, intestate alla *de cuius*, site presso la filiale del Credito italiano di Livorno, disposto dalla sig.ra Olga Baffigo con testamento pubblicato per atto dott. Domenico Farnetti, notaio in Livorno, numero di repertorio 291023/10725.

91A3012

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati e ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni, 7, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Teresa Scapino con testamento olografo pubblicato per atto dott. Aldo Fabbi, notaio in Strambino, numero di repertorio 67613/26527.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in titoli del valore nominale di L. 14.000.000 depositati presso la Banca d'America e d'Italia, filiale di Bari, disposto dalla sig.ra Maria Tafuri con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mario Scialpi, notaio in Bari, numero di repertorio 47875.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Rapallo, via Lamarmora n. 25/26, del periziato valore di L. 235.000.000, disposto dalla sig.ra Delia Pieraccini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alessandro Maggio, notaio in Rapallo, numero di repertorio 25012/4075.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella proprietà di quattro appartamenti siti in Genova, via Fusimato n. 21 e via Leopoldo Bignone n. 20, del periziato valore complessivo di L. 131.000.000, oltre a beni inventariati per un valore di L. 6.624.167, disposta dal sig. Stefano Bignone con testamento olografo pubblicato per atto dott. Anselmo Anselmi, notaio in Genova, numero di repertorio 119918/15211.

91A2982

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	58.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 9 0 9 1 *

L. 1.200